

# fidinam & Partners

Consulenza fiscale, legale e societaria

## NEWS

In questo numero:

Svizzera: Bitcoin

Svizzera: Dalla Riforma III dell'imposizione delle imprese al Progetto Fiscale 2017 e alle riforme fiscali del Canton Ticino

Italia: Implementazione MIFID II e offerta dei servizi d'investimento in Italia da parte delle banche non UE

EAU: Verso un nuovo sistema fiscale più regolamentato



## Innovazione, flessibilità e competenza

### SVIZZERA: BITCOIN

#### Come dichiarare i bitcoin in Svizzera

Il concetto di bitcoin designa una moneta elettronica le cui unità di conto sono coniate e gestite a livello decentralizzato in una rete di computer. Gli utenti di questo sistema, interconnessi tra di loro tramite internet, possono scambiarsi reciprocamente i bitcoin in modalità elettronica (le c.d. *blockchain*). I bitcoin esistono esclusivamente in maniera virtuale all'interno di una rete di computer e non hanno alcun controvalore fisico. La negoziazione di bitcoin avviene quindi a livello decentralizzato su internet, senza passare attraverso istanze intermedie come stati nazionali, banche centrali o banche d'affari. Il tasso di cambio di bitcoin in altri mezzi di pagamento tradizionali (un c.d. *Fiat money*) è determinato dall'offerta limitata e dalla corrispondente domanda.

#### Qualificazione da un punto di vista del diritto civile

Suscita grande dibattito l'inquadramento nel nostro diritto civile della proprietà dei dati digitali, qualificabili di principio come diritti reali e come tali potenzialmente oggetto di contratti d'acquisto, di scambio, di donazione o di licenza. L'opinione più diffusa consiste nel ritenere la proprietà di un bitcoin quale la proprietà di un'unità di informazione digitale, trasferibile, unica, certa e trasparente. Il bitcoin non rappresenta quindi un titolo di credito, una disponibilità o un saldo creditore, la cui esistenza dipende da una controparte. Questo diritto reale si fonda su un sistema ed una tecnologia creata e gestita in modo decentralizzato in internet, per il tramite di algoritmi. Come tale non ha un valore d'utilizzo, non può essere consumato.

In modo illustrativo un bitcoin potrebbe essere descritto come una sorta di oro limita-

to e digitale, retto da un registro pubblico che può tracciare le singole transazioni in modo decentralizzato e sicuro.

#### Qualificazione da un punto di vista fiscale

Partendo dalla definizione civilistica quale diritto reale su di un'unità di informazione digitale, il bitcoin da un punto di vista fiscale può essere qualificato come un diritto monetario su di un bene, che appartiene al patrimonio imponibile di un contribuente residente in Svizzera. Come per il contante che in piccole quantità normalmente non viene riportato in dichiarazione dei redditi, anche le unità di informazione digitale se in piccole quantità normalmente non vengono riportate in dichiarazione in capo al contribuente (chi ha mai dichiarato per esempio delle migliaia di punti di premio o dei punti cumulus?). Laddove invece il bitcoin viene utilizzato per effettuare dei pagamenti di

un certo valore questo rientra nella sostanza imponibile. Si pone tuttavia la questione a sapere dove riportare i bitcoin nei moduli fiscali attuali. Essendo l'elenco titoli presumibilmente il luogo adatto unicamente a riportare i conti bancari, i titoli ed i crediti con terze parti, si potrebbe ipotizzare di indicare i bitcoin tra gli "altri elementi della sostanza mobiliare", assieme ai gioielli, alle opere d'arte e agli altri beni. Assolto l'obbligo dichiarativo non sembrano esserci altri obblighi da parte del contribuente, se non eventualmente fornire tutte le informazioni necessarie all'autorità di accertamento. Essendo tuttavia la criptovaluta utilizzata in un sistema decentralizzato non retto da una parte terza ben identificata, da un punto di vista pratico non c'è nessuna controparte che può rilasciare un attestato a conferma che in una determinata data il contribuente possiede un determinato numero di bitcoin. L'autorità fiscale deve quindi affidarsi esclusivamente a quanto riportato dal contribuente. Per quanto riguarda la valutazione fiscale dei bitcoin il contribuente può godere di un certo margine di manovra. La metodologia scelta dovrebbe tuttavia essere mantenuta nel tempo. Per facilitare il lavoro al contribuente, l'amministrazione federale delle contribuzioni ha deciso di allestire dal 2015 un valore fi-

scale ai fini dell'imposta patrimoniale basandosi su di un non meglio definito valore medio riportato da alcune pagine web di scambio. Il risultato di tale valutazione quantifica a fine 2015 il valore fiscale per bitcoin in CHF 420.88. A fine 2016 tale valore ammontava a CHF 977.53.

L'ordinamento fiscale svizzero prevede che l'utile in capitale da sostanza privata rappresenti di principio un evento non imponibile. L'eventuale qualifica di un bitcoin quale sostanza aziendale presuppone per contro la volontà da parte del contribuente di svolgere un'attività commerciale con lo scopo di generare utili, utilizzando valori patrimoniali che in modo preponderante servono al raggiungimento di un'attività commerciale indipendente. La mera gestione del patrimonio privato non costituisce di regola un'attività commerciale. La giurisprudenza federale in ambito del commercio professionale di titoli potrebbe essere presa a riferimento anche per quanto riguarda un eventuale utilizzo commerciale dei bitcoin. Giova tuttavia ricordare che il bitcoin non è una valuta o un titolo di credito, pertanto l'utilizzo di tale giurisprudenza non dovrebbe avvenire in modo automatico, ma se del caso considerando il contesto specifico. L'amministrazione federale delle contribuzio-

ni considera infine il commercio di criptovalute alla stessa stregua dei franchi svizzeri o delle valute estere. Pertanto, ai fini IVA il commercio di bitcoin non rappresenta né una fornitura di beni, né una prestazione di servizi. Quindi una prestazione esclusa ai fini IVA. Per contro, l'utilizzo di bitcoin quale mezzo di pagamento in una prestazione imponibile, per esempio per l'acquisto di un bene, rappresenta una controprestazione. Come tale, le due controparti non devono considerare un onere IVA aggiuntivo a causa dell'utilizzo di questo mezzo di pagamento.

Oltre ai bitcoin, che attualmente capitalizzano più di 120mio di USD, esistono diverse centinaia di altre criptovalute o tokens. Per un inquadramento civilistico di queste unità digitali d'informazione è sempre necessario analizzare nel dettaglio quali sono i diritti assegnati ai proprietari. Dall'analisi civilistica di questi diritti si può successivamente ipotizzare le conseguenze fiscali.

Christian Ballabio  
 CEO Fidinam & Partners SA (Lugano)  
 Esperto fiscale diplomato

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:  
[christian.ballabio@fidinam.ch](mailto:christian.ballabio@fidinam.ch)

## SVIZZERA: DALLA RIFORMA III DELL'IMPOSIZIONE DELLE IMPRESE AL PROGETTO FISCALE 2017 E ALLE RIFORME FISCALI DEL CANTON TICINO

Dopo che in data 12 febbraio 2017 la popolazione svizzera con il 59% dei voti contrari ha respinto la Riforma III dell'imposizione delle imprese, il Consiglio Federale ha immediatamente incaricato il Dipartimento Federale delle Finanze (in seguito DFF) di elaborare entro la metà del 2017 i parametri sostanziali per un nuovo progetto fiscale.

Il 9 giugno 2017 il Consiglio Federale ha discusso della riforma della nuova politica fiscale ed ha approvato i parametri del nuovo Progetto fiscale 17 (di seguito PF17) proposti dall'organo di coordinamento composto da rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni.

Nella sua seduta del 6 settembre 2017 il Consiglio Federale ha poi avviato la procedura di consultazione concernente il PF17. La consultazione terminerà il 6 dicembre 2017, dopodiché, il DFF intende consegnare al Consiglio Federale il messaggio da sottoporre al

Parlamento nella primavera del 2018. Di principio il progetto potrà pertanto entrare in vigore al più presto nel 2020.

Quello che possiamo evidenziare è che, sostanzialmente, i contenuti del nuovo progetto

non si discostano di molto da quanto precedentemente proposto, ritrovandoci praticamente confrontati con una Riforma III formato light. Nelle misure fiscali proposte nel nuovo PF17 ritroviamo infatti:

Misura	Obbligo di attuazione	
	Confederazione	Cantoni / Comuni
a) Abrogazione delle regolamentazioni per le società con statuto speciale cantonale	No	Si
b) Patent box	No	Si
c) Ulteriori deduzioni per le attività di ricerca e sviluppo	No	Si, a titolo volontario
d) Limitazione dello sgravio fiscale. La riduzione fiscale concessa per b) e c) non può eccedere il 70% dell'utile imponibile	No	Si
e) Aumento dell'imposizione dei dividendi	Si	Si
f) Adeguamenti in ambito di imposta sul capitale	No	Si, a titolo volontario
g) Dichiarazione di riserva occulta		
i) in caso di insediamento di imprese provenienti dall'estero	Si	Si
ii) per gli utili sinora soggetti a un'imposizione privilegiata	No	Si
h) Adeguamenti relativi alla trasposizione	Si	Si
i) Estensione del computo globale d'imposta	Si	Si

Ma nel contempo ritroviamo delle misure volte ad aumentare le entrate fiscali:

l) Aumento dell'imposizione dei dividendi. L'imposizione dei dividendi per le persone fisiche viene aumentata al 70% a livello di Confederazione e Cantoni. L'imposizione al 70% riguarda sia la sostanza commerciale come anche la sostanza privata	Si	Si
m) Aumento della quota dei Cantoni all'imposta federale diretta		

Il Canton Ticino, alla luce degli sviluppi a livello federale, in occasione della conferenza stampa del 18 settembre 2017 relativa all'ap-

provazione del progetto di Riforma cantonale fiscale e sociale ha voluto presentare il proprio orientamento strategico. È opportuno

precisare che il progetto proposto rientra in una pianificazione che prevede una serie di riforme a tappe:

- **una prima tappa**, con entrata in vigore il 1° gennaio 2018, volta a migliorare l'attrattiva fiscale del Canton Ticino, prevedendo l'anticipazione di alcuni interventi compatibili con il futuro nuovo quadro normativo federale e introducendo la nuova strategia a favore delle start-up in modo da promuovere l'innovazione;

- **una seconda tappa**, dopo l'implementazione a livello federale del PF17, che determinerà le misure di accompagnamento a livello cantonale per il PF17.

- **una terza tappa** che sarà rivolta alla presentazione di altre misure fiscali.

Esponiamo qui di seguito le principali misure proposte nella **prima tappa** della riforma cantonale fiscale e sociale evidenziando quelle che praticamente rappresentano delle anticipazioni del PF17:

Misura	2018	2019	2020
<b>Adeguamenti in ambito di imposta sul capitale</b>			
1. Computo parziale dell'imposta sull'utile (10%) nell'imposta sul capitale	X	X	X
2. Introduzione della riduzione per le partecipazioni ai fini dell'imposta sul capitale limitatamente alle società tassate ordinariamente che soddisfano i requisiti formali e materiali	X	X	X
<b>Misure a livello di persone fisiche</b>			
3. Riduzione dell'aliquota massima dell'imposta sulla sostanza	0.30%	0.30%	0.25%
4. Freno all'imposta sulla sostanza: introduzione di un massimale del 60% del reddito imponibile dell'imposta complessiva (Cantone + Comune) del reddito e della sostanza	60%	60%	60%
5. Imposta sul reddito: aumento dell'imposizione parziale dei dividendi al 70% sia per la sostanza commerciale come anche per la sostanza privata	70%	70%	70%
<b>Misure per start-up con sede e amministrazione effettiva nel Cantone</b>			
6. Riduzione dell'aliquota dell'imposta sul capitale delle società di capitali o cooperative innovative (start-up)	0.001%	0.001%	0.001%
7. Imposta di successione e donazione: esonero per le start-up in relazione a liberalità di terzi indipendenti	X	X	X
8. Defiscalizzazione degli investimenti effettuati da persone fisiche nelle start-up. I redditi equivalenti agli investimenti effettuati nelle start-up sono tassati con un'imposta annua intera	1.000%	1.000%	1.000%
9. Imposta minima: modifica delle condizioni per l'esonero. Potranno beneficiare dell'esenzione del pagamento dell'imposta minima solo le start-up per un periodo di 3 anni			
<b>Altre misure</b>			
10. Riduzione aliquota imposta sull'utile dei fondi d'investimento collettivi di capitale con possesso fondiario diretto	4.0%	4.0%	4.0%

A questo punto si possono chiaramente identificare le possibili misure che verranno introdotte nella seconda tappa anche se, il punto cruciale, è rappresentato dalla determinazione dell'aliquota d'imposta sull'utile per le persone giuridiche.

Rammentiamo che, nell'ambito della conferenza stampa del 21 dicembre 2016 relativa alla Riforma III dell'imposizione delle imprese, si era prospettato una possibile riduzione dell'aliquota dal 9% al 6%.

Bisognerà ora seguire con attenzione gli sviluppi futuri della situazione.

Giuseppe Fenaroli  
Partner di Fidinam & Partners SA (Lugano)

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:  
giuseppe.fenaroli@fidinam.ch

## ITALIA: IMPLEMENTAZIONE MIFID II E OFFERTA DEI SERVIZI D'INVESTIMENTO IN ITALIA DA PARTE DELLE BANCHE NON UE

Il 25 agosto 2017 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il decreto legislativo 3 agosto 2017 n. 129, con il quale è stata data attuazione in Italia alla direttiva 2014/65/UE, meglio nota come "MiFID II". Per quanto riguarda la disciplina applicabile all'**offerta dei servizi d'investimento delle banche di Paesi non appartenenti all'Unione Europea**, sono previsti alcuni emendamenti al decreto legislativo 58/98 (il "TUF") e, in particolare, che le banche di paesi terzi possano prestare servizi e attività d'investimento, con o senza servizi accessori, a clienti al dettaglio o professionali su richiesta **esclusivamente** mediante stabilimento di succur-

sali nel territorio della Repubblica Italiana. Il legislatore italiano ha quindi esercitato la nota opzione prevista dall'articolo 39 della MiFID II (in base alla quale, gli Stati Membri dell'UE, hanno la facoltà di "prescrivere che le imprese di paesi terzi che intendono prestare servizi d'investimento o esercitare attività d'investimento con o senza servizi accessori a clienti al dettaglio o a clienti professionali ai sensi dell'allegato II, sezione II, sul proprio territorio stabiliscano una succursale nello Stato membro in questione").

Considerato, pertanto, come il decreto sia già entrato in vigore, e come le disposizioni del TUF, così modificate, si applicheranno già dal 3 gennaio 2018, è facile comprendere come gli operatori della "Piazza" finanziaria ticinese, ognuno con la propria sensibilità e differente strategia, stiano tutti valutando come muoversi nel mutato scenario normativo italiano. Da questo punto di vista, la valutazione della possibilità di effettuare in Italia la prestazione di servizi d'investimento (ed in particolare, negoziazione per conto proprio, esecuzione ordini per conto dei clienti, gestione portafogli, consulenza in materia di investimenti) non potrà prescindere dall'esistenza in Italia di una succursale della banca svizzera. La succursale, quindi, è una sede della banca, sprovvista di personalità giuridica, che effettua, in tutto o in parte, l'attività della banca medesima.

Primo step non potrà che essere quello d'individuare i servizi che la banca intenderà svolgere in Italia attraverso la sua *branch* ivi ubicata, in modo che essi siano indicati nel programma di attività allegato alla richiesta di autorizzazione da inviarsi a Banca d'Italia. Infatti, il *set-up* della succursale italiana sarà oggetto di procedura autorizzativa dinanzi alla Banca d'Italia, verificati tutti i requisiti di legge.

In questo contesto, nel soddisfare a dovere i **profili legali e regolamentari** propri della richiesta di autorizzazione, particolare attenzione andrà riservata alla predisposizione del programma di attività, e quindi nelle informazioni afferenti le linee di sviluppo dell'operatività, le previsioni sui profili tecnici e di adeguatezza, la struttura tecnico organizzativa e il sistema dei controlli interni coinvolgendo, innanzitutto, le figure chiave del futuro Responsabile della succursale e dell'Area Commerciale, assieme alle funzioni *Compliance, Internal Audit, Finance e Legal*.

Oltre ai requisiti legali e regolamentari, sarà posta adeguata attenzione ai necessari **profili di natura fiscale**.

La stabile organizzazione (anche detta *branch* o *permanent establishment*), la cui definizione

domestica in Italia è stata introdotta nel 2004 dall'art. 162 del Testo Unico Imposte sui Redditi ("TUIR"), è una nozione di diritto tributario internazionale che indica un particolare livello di attività d'impresa esercitato in uno Stato (nel caso, l'Italia) diverso da quello in cui l'imprenditore (banca svizzera) è fiscalmente residente (la Svizzera, appunto).

E la tassazione in Italia, pertanto, deve necessariamente riguardare solo il reddito realizzato dalla *branch* in Italia.

Pertanto, il reddito prodotto dalla stabile organizzazione, da assoggettare a tassazione in Italia, dovrà risultare, al netto dei necessari aggiustamenti di natura fiscale, dalla situazione contabile della stabile organizzazione, completa di stato patrimoniale e conto economico. In termini concreti, nel caso sussista una stabile organizzazione, l'impresa non residente è tenuta a determinare il relativo reddito, tenendo conto delle funzioni svolte, dei rischi assunti e dei beni utilizzati dalla stabile, e quindi sulla base dei ricavi e dei costi a detta stabile attribuibili.

In tale ed indispensabile "tax practice", oltre all'applicazione degli oramai consolidati principi internazionali di *transfer pricing* (si vedano i recenti rapporti OECD 2017 su Beps e *key entrepreneurial risk-taking function*) e di quelli bilaterali, propri della Convenzione contro le doppie imposizioni siglata tra Svizzera e Italia, tornano particolarmente utili alcune recenti novità normative italiane in termini di *ruling*.

Infatti, l'art. 31-ter DPR 600/73 consente di sottoporre all'Agenzia delle Entrate, attraverso un'apposita istanza di *ruling*, la preventiva definizione in contraddittorio dei meto-

di di calcolo del valore normale delle operazioni c.d. *intercompany* di cui al comma 7 dell'art. 110 TUIR, fornendo plausibile certezza sulle tassazioni future.

Trattasi tutti di profili d'interesse ulteriore nella valutazione dell'apertura di una succursale italiana, se ciò dovesse essere reputato nella strategia della banca svizzera cruciale per la scelta di puntare con profitto sull'offerta dei servizi d'investimento alla clientela italiana.

A questo proposito, forti dell'esperienza fin qui maturata, restiamo ben disponibili a fornire l'indispensabile assistenza professionale.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:  
marco.compagnino@fidinam.ch

## EAU: VERSO UN NUOVO SISTEMA FISCALE PIÙ REGOLAMENTATO

Con l'emanazione della Legge Federale n. 7/2017 inerente le nuove procedure fiscali, il Presidente degli EAU, Sua Altezza Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, ha presentato le basi del progetto del nuovo sistema tributario, che disciplina l'amministrazione e la riscossione delle imposte e che definisce chiaramente il ruolo della Federal Tax Authority, l'FTA.

Ad un anno dall'attuazione del Decreto Federale – Legge n. 13/2016 che ha istituito la stessa Federal Tax Authority (FTA) demandandole l'esecuzione delle leggi fiscali negli EAU, la nuova Legge Federale n. 7/2017 di cui sopra, stabilisce le basi sulle quali l'FTA deve agire.

Tra le principali novità viene stabilito che tutte le aziende basate in EAU saranno tenute a conservare la contabilità per cinque anni e saranno applicate nuove sanzioni per la mancata osservanza degli obblighi contabili.

Viene inoltre istituito un procedimento per i ricorsi tributari che si allinea con gli standard internazionali. Ciò consentirà di definire un contesto equo e chiaro nel quale l'FTA sarà in grado di svolgere il suo mandato.

Riassumiamo quindi i punti chiave della nuova legge:

- Le imprese sono tenute alla tenuta della contabilità ed alla conservazione della documentazione commerciale;
- I soggetti legalmente responsabili per le società sono obbligati a registrarsi presso l'FTA e devono successivamente includere il loro numero di immatricolazione fiscale in qualsiasi corrispondenza con l'FTA;
- Le società devono preparare la dichiarazione dei redditi per ogni periodo fiscale e per ogni tipo di imposta;
- Gli agenti fiscali devono essere registrati presso l'FTA;
- L'FTA può decidere di riesaminare le pratiche sulla base di nuove informazioni ricevute, se queste possono influenzare l'esito di un *audit*;
- L'FTA ha la capacità di eseguire un *audit* fiscale su qualsiasi persona o società.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:  
cedric.boutsen@fidinam.ch